



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 51 del 14 maggio 2021

Oggetto:

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" - terza reiterazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Allegati 1

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, nonché il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”;

Visto, in particolare l'articolo 11 del sopra citato decreto legge che ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

Richiamato, altresì, il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, con il quale sono state prorogate fino al 31 luglio 2021 le misure di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 nonché i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 al medesimo decreto n.52/2021;

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto, in particolare, l'articolo 191, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo n. 152/2006 - Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007";

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014";

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza";

Richiamato il rapporto Iss n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto "Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2";

Richiamato il documento "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid-19", approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16/03/2020 avente a oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici",

reiterata con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 16 giugno 2020 e, successivamente, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 14 novembre 2020, così come modificata con ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 114 del 23 novembre 2020;

Ritenuto necessario procedere alla ulteriore reiterazione al fine di confermare il necessario supporto ai cittadini risultati positivi alla Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana isolamento obbligatorio, garantendo le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Ritenuto in particolare necessario confermare le disposizioni tecnico-gestionali di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta n. 13/2020 così come modificato con l'ordinanza n. 111/2020 e, successivamente, con l'ordinanza 114/2020;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- all'articolo 25 della legge regionale n. 25/1998 che richiede le convenzioni tra Ato nel caso di flussi interambito;

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di Arpat e della direzione regionale competente in materia di sanità;

REITERA

l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16 marzo 2020 avente a oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" (già reiterata con ordinanza n. 68 del 16 giugno 2020 e con ordinanza n. 111 del 14 novembre 2020) per un periodo di 3 mesi dalla data di approvazione del presente atto;

DISPONE

- 1) che vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, effettuano nei comuni della Toscana isolamento obbligatorio;
- 2) che i gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, devono comunicare all'Aato competente, in relazione alla sede dell'impianto finale, il conferimento dei rifiuti entro il giorno precedente al conferimento stesso, previa concertazione dei viaggi tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti finali. Il gestore del servizio deve provvedere a inviare all'Aato competente, in

relazione alla sede dell'impianto finale una rendicontazione settimanale dei viaggi e dei quantitativi conferiti;

3) che le tre Autorità di ambito territoriali della Toscana provvedano, all'occorrenza, alla redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell'ordinanza secondo quanto disposto nell'allegato 1.

I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e ai Presidenti e ai Direttori generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ad Arpat;
- ai gestori del servizio rifiuti;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende Usl della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Eugenio Giani

IL DIRETTORE
Edo Bernini

Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di emergenza sanitaria da Covid-2019

Le presenti disposizioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020 e del documento approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020, si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone risultate positive alla Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana isolamento obbligatorio.

Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell'Ordinanza con cui vengono approvate.

Individuazione dei locali e luoghi in cui verranno attivate le procedure oggetto delle presenti disposizioni

Il Comune attraverso l'accesso al Sistema Informativo Sanitario per la Prevenzione Collettiva (SISPC), comunica tempestivamente al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC:

- Nominativo/i dell'assistito/i positivo al COVID-19
- Indirizzo e piano
- Numero di telefono
- Data inizio e fine dell'esigenza (quest'ultima sarà disponibile in SISPC sulla base dell'avvenuto rilascio dell'attestato di guarigione).

Il servizio avrà durata per almeno 21 giorni e potrà all'occorrenza essere prorogato o interrotto.

I dati dei soggetti segnalati nell'ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Fase di conferimento e raccolta

Il Gestore del Servizio rifiuti, fatti salvi eventuali diversi accordi stipulati con il Comune e senza il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, fornisce le indicazioni per il confezionamento dei rifiuti e provvede alla consegna di KIT per il loro ritiro (sacchi, eventuali contenitori, materiale per la chiusura quale nastro adesivo o fascette ecc). Gli addetti provvedono alla consegna dei materiali evitando ogni forma di contatto diretto.

I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, mantenendo l'integrità dei sacchi e senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata.

Il confezionamento dei rifiuti dovrà avvenire, in coerenza con quanto raccomandato dall'ISS nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, utilizzando almeno 2 sacchi, uno dentro l'altro, o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica. I sacchi dovranno avere idoneo spessore e resistenza.

Il Gestore provvede a fornire le indicazioni per il ritiro dei rifiuti secondo uno specifico calendario di raccolta e relative fasce orarie, garantendo i canali istituzionali di contatto con l'utente del servizio anche ai fini della gestione di eventuali criticità.

I comuni, in accordo con il proprio Gestore che provvede alla comunicazione all'utente, definiscono la modalità di raccolta secondo una delle due procedure di seguito indicate, tenendo anche conto dell'andamento dei contagi:

1- presso l'appartamento della persona positiva in isolamento obbligatorio, provvedendo al ritiro dei rifiuti due volte alla settimana. Gli incaricati suonano al campanello dell'appartamento della persona in isolamento obbligatorio invitandola a esporre fuori dalla porta del proprio appartamento i rifiuti opportunamente confezionati e li ritirano evitando ogni forma di contatto diretto con l'utente;

2- con un servizio domiciliare dedicato provvedendo al ritiro su pubblica via dei rifiuti confezionati, preferibilmente in orario notturno due volte alla settimana. L'utente, ai fini del collocamento dei rifiuti confezionati sulla pubblica via, dovrà comunque indossare correttamente la mascherina, coprendo naso e bocca, ed utilizzando guanti monouso. Qualora l'utente fosse impossibilitato a conferire i rifiuti autonomamente anche attraverso persone esterne che lo assistono, potrà richiedere al Gestore l'assistenza per tale attività contattandolo direttamente.

La modalità n. 2 può essere adottata solo se la persona in isolamento è in adeguate condizioni di salute (soggetto asintomatico o pauci-sintomatico) ed è in grado di conferire i rifiuti sulla pubblica via senza attraversare spazi comuni (ad esempio spazi condominiali come pianerottoli, scale, ascensori ecc.) oppure se il conferimento è effettuato da persone esterne non soggette a prescrizioni di isolamento o quarantena.

Gli incaricati alla raccolta dei rifiuti indossano i DPI e prelevano i rifiuti opportunamente confezionati. Durante le fasi di raccolta, trasporto e stoccaggio è previsto anche l'uso di dispositivi di costipazione tali da mantenere l'integrità dei sacchi.

Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti

I rifiuti oggetto del presente atto vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01). Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.

Per i rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati, dovrà essere sempre privilegiato il trasporto e conferimento diretto a immediata termodistruzione senza alcun trattamento preliminare presso gli impianti di Montale (PT), San Zeno (AR), Poggibonsi (SI), Livorno.

I rifiuti oggetto del presente atto hanno priorità nella programmazione e gestione dei flussi di rifiuti presso gli impianti di cui sopra.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla termodistruzione dei rifiuti oggetto del presente atto, gli stessi potranno essere conferiti in discarica, senza alcun trattamento preliminare, in coerenza ed adempimento delle raccomandazioni dell'ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, delle indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 e delle eventuali specifiche disposizioni approvate dalla Regione Toscana con diverso e/o successivo atto.

Il ricorso allo smaltimento in discarica, nel pieno rispetto delle disposizioni sopra citate e previa motivata comunicazione da parte dell'AATO territorialmente competente alla Regione Toscana (Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti) e ARPAT, è da considerarsi opzione residuale da attuare esclusivamente in caso di effettiva impossibilità di procedere alla termodistruzione del rifiuto.

Ove non sia possibile procedere all'avvio diretto dei rifiuti a termodistruzione o discarica, è possibile procedere allo stoccaggio separato degli stessi in aree autorizzate e per il tempo strettamente necessario, adottando tutte le precauzioni dettate dall'emergenza sanitaria compreso l'eventuale utilizzo di scarrabili chiusi dedicati.

Nel caso in cui sia necessario ricorrere, per motivi logistici e operativi, allo stoccaggio all'interno di centri di raccolta di cui al DM 5 aprile 2008 e s.m.i., sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni approvate dalla Regione Toscana con diverso e/o successivo atto in riferimento alle aree suddette.

E' altresì possibile procedere al trasbordo operativo dei rifiuti raccolti, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 152/2006, in aree private in possesso del gestore o chi per esso e nei centri di raccolta, anche in appositi cassoni scarrabili chiusi dedicati, a condizione che l'area sia recintata, non sia accessibile al pubblico e sia protetta dall'intrusione di animali selvatici/sinantropi. Le operazioni di trasbordo ed eventuale igienizzazione dovranno essere programmate ed attuate assicurando l'adozione di misure atte a tutelare gli operatori e gli utenti anche attraverso l'eventuale programmazione in orario di chiusura al pubblico, nel caso dei centri di raccolta. Dovranno comunque essere adottate tutte le misure per garantire la sicurezza degli operatori e dei luoghi.

Le aree di trasbordo operativo e di stoccaggio (compresi i centri di raccolta) individuati dovranno essere comunicate alla Regione Toscana (Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti), ASL, ARPAT, Autorità di ambito.

Fermo restando l'adempimento delle ulteriori misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria in coerenza con le indicazioni e raccomandazioni vigenti, il soggetto gestore provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.